

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 5 luglio 2010

Circolare n. 13/2010

OGGETTO: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici - Introduzione di una ritenuta d'acconto del 10%

PREMESSA

L'art. 25 del DL 31/5/2010 n. 78 (c.d. "manovra correttiva", in corso di conversione in legge), ha previsto l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Con il provvedimento del 30/6/2010, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito:

- le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta;
- le modalità di rilascio al soggetto sostituto della certificazione delle ritenute operate;
- le modalità di dichiarazione delle ritenute operate.

Con la risoluzione 30/6/2010 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha invece stabilito le modalità di versamento delle ritenute operate.

SOGGETTI OBBLIGATI AD OPERARE LA RITENUTA

Sono obbligati ad operare la ritenuta in esame:

- le banche;
- le Poste Italiane S.p.A.



PAGAMENTI SUI QUALI SI APPLICA LA RITENUTA

Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della Legge 27/12/97 n. 449 e successive modificazioni;
- riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 co. 344 - 349 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

Scopo della disposizione in esame è quello di contrastare i fenomeni di evasione fiscale collegati al fatto che:

- da una parte, il contribuente che ha sostenuto le spese beneficia della detrazione del 36% o del 55%;
- dall’altra, il soggetto che ha eseguito gli interventi non fa concorrere i relativi proventi alla formazione del reddito.

Inoltre, l’applicazione della ritenuta consente all’Erario di anticipare gli incassi delle imposte.

Il suddetto provvedimento del 30/6/2010 non prevede però che l’applicazione della ritenuta in esame presupponga che il bonifico costituisca la “modalità obbligatoria di pagamento”, come viene invece affermato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010.

Spese relative alla detrazione del 36%

In relazione agli interventi di recupero edilizio, il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale costituisce una modalità obbligatoria per usufruire della detrazione del 36%, salvo alcune particolari eccezioni (quali oneri di urbanizzazione, diritti amministrativi, bolli, TOSAP, ritenute su compensi per prestazioni professionali, ecc.).

In relazione a tali spese, pertanto, la nuova ritenuta del 10% ha un ambito di applicazione generalizzato.

Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati

L’art. 9 co. 2 della Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni ha previsto l’applicazione della detrazione IRPEF del 36%, di cui al citato art. 1 della Legge 449/97, anche in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.



In tal caso, però al fine di beneficiare della detrazione, non è obbligatorio provvedere al pagamento del prezzo di acquisto o di assegnazione dell'immobile mediante bonifico bancario o postale.

Non appare quindi chiaro se il nuovo obbligo di ritenuta si applichi anche in relazione a questa particolare fattispecie di detrazione IRPEF del 36%, qualora il pagamento del prezzo venga effettuato mediante bonifico.

Spese relative alla detrazione del 55%

In relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55%, l'obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d'impresa.

Anche in tale caso, pertanto, non appare chiaro se il nuovo obbligo di ritenuta si applichi anche in relazione ai pagamenti mediante bonifico effettuati dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al bonifico

In ogni caso, ove l'utilizzo del bonifico bancario o postale non sia obbligatorio, l'adozione di una diversa modalità di pagamento (es. assegno bancario o circolare) comporta la non applicazione della ritenuta in esame.

Interventi a favore del condominio

In relazione agli interventi effettuati a favore dei condomini, non appare inoltre chiaro se la ritenuta d'acconto del 10%, di cui all'art. 25 del DL 78/2010, si applichi in aggiunta alla ritenuta d'acconto del 4% che deve operare l'amministratore del condominio (o uno dei condomini, in assenza di amministratore), ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA

La ritenuta del 10% in esame si applica:

- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari;
- con obbligo di rivalsa;
- all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.



DECORRENZA

La nuova ritenuta si applica a decorrere dall'1/7/2010, cioè in relazione ai bonifici bancari o postali disposti dai contribuenti a partire da tale data.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE

Le ritenute operate sono versate dalle banche e dalle Poste ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9/7/97 n. 241, vale a dire:

- con il modello F24;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Ai fini della compilazione del modello F24 per il versamento delle ritenute in esame, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010 n. 65:

- ha istituito il codice tributo "1039";
- ha stabilito che:
 - il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati";
 - nel campo "Rateazione/regione/prov/mese rif.", deve essere indicato il mese cui la ritenuta si riferisce, nel formato "00MM" (es. 0007, per luglio);
 - nel campo "Anno di riferimento", deve essere indicato l'anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato "AAAA" (es. 2010).

CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Come disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, le banche e le Poste devono certificare al beneficiario dei pagamenti l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

Modalità

Per la certificazione delle ritenute in esame non viene previsto l'utilizzo di un particolare modello.



Termine

La certificazione in esame deve avvenire entro l'ordinario termine del 28 febbraio dell'anno successivo.

Pertanto, entro il 28/2/2011 dovrà essere effettuata la certificazione delle ritenute operate nel secondo semestre 2010.

DICHIARAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE

Come disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/6/2010, le banche e le Poste devono altresì indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770):

- i dati relativi al beneficiario;
- le somme accreditate;
- le ritenute effettuate.

Modalità

Il suddetto provvedimento non specifica se le informazioni in esame dovranno essere inserite nel modello 770 Semplificato o in quello Ordinario.

Al riguardo, occorrerà quindi attendere l'approvazione dei nuovi modelli.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta